

# Piano di Formazione Nazionale

## **Modulo 3 - “Fondi Strutturali Europei Programmazione Comunitaria 2021-2027”**

**UF 2 - “le Funzioni di Gestione”**

**4 aprile, dalle 9.00 alle 18.00**



**Stefania Milia  
Maria Pace**

### **Stefania Milia**

Esperta nell'utilizzo e gestione di fondi comunitari. Le aree di esperienza coprono i seguenti ambiti: supporto alla programmazione, progettazione e realizzazione di progetti integrati e progetti comunitari; formazione in ambito comunitario; gestione di processi di sviluppo mirati alla valorizzazione socio-economica dei contesti locali; assistenza alla redazione dei programmi di sviluppo regionali e territoriali.

### **Maria Pace**

Esperta nell'utilizzo e gestione di fondi comunitari. Le aree di esperienza coprono i seguenti ambiti: supporto alla programmazione, progettazione e realizzazione di progetti integrati e progetti comunitari; assistenza nella programmazione e attuazione di politiche per l'occupazione e per l'innovazione sociale; assistenza alla redazione dei programmi di sviluppo regionali e territoriali.



Vogliamo conoscervi e farvi  
conoscere.



Vi proponiamo di farlo attraverso la  
lettura/commento di frasi celebri che  
abbiamo selezionato per voi e che estrarrete a  
caso

I programmi cofinanziati dai fondi SIE hanno una gestione complessa che si incardina principalmente su tre funzioni



- > Funzione di Gestione
- > Funzione Contabile
- > Funzione di Controllo

## Art. 71 - Reg.UE 2021/1060

*Lo Stato membro individua per ciascun programma un'autorità di gestione e un'autorità di audit. Se uno Stato membro affida la funzione contabile a un organismo diverso dall'autorità di gestione in conformità dell'articolo 72, paragrafo 2, del presente regolamento, l'organismo in questione è altresì individuato come autorità del programma. Le stesse autorità possono essere responsabili di più di un programma.*

**L’Autorità di Gestione** è un organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o locale designato per la gestione di un programma operativo. L’Autorità di Gestione è responsabile della gestione del programma allo scopo di conseguirne gli obiettivi.



### Funzioni (art.72)

- a. selezionare le operazioni in conformità dell’articolo 73, ad eccezione delle operazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 3, lettera d);
- b. svolgere i compiti di gestione del programma in conformità dell’articolo 74;
- c. sostenere il lavoro del comitato di sorveglianza in conformità dell’articolo 75;
- d. supervisionare gli organismi intermedi;
- e. registrare e conservare elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità dell’allegato XVII e assicurare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati e l’autenticazione degli utenti.



## Funzioni (art.72)

- a. selezionare le operazioni in conformità dell’articolo 73, ad eccezione delle operazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 3, lettera d)
  - a) *garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma;*
  - b) *garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante;*
  - c) *garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l’importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;*
  - d) *verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;*



## Funzioni (art.72)

a. selezionare le operazioni ... segue

- e) *garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (51) siano soggette a una valutazione dell’impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;*
- f) *verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all’autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;*
- g) *garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell’ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;*
- h) *garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un’operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell’articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un’attività produttiva in conformità dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a);*



## Funzioni (art.72)

a. selezionare le operazioni ... segue

- h) *garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;*
- i) *j) garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.*



## Funzioni (art.72)

- b. svolgere i compiti di gestione del programma in conformità dell’articolo 74;
  - a) *esegue verifiche di gestione per accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l’operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell’operazione;*
  - b) *garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, che ciascun beneficiario riceva l’importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario; il termine può essere interrotto se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono all’autorità di gestione di stabilire se l’importo è dovuto;*
  - c) *pone in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;*
  - d) *previene, individua e rettifica le irregolarità;*
  - e) *conferma che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari;*
  - f) *redige la dichiarazione di gestione in conformità del modello riportato nell’allegato XVIII.*



## Funzioni (art.72)

- c. sostenere il lavoro del comitato di sorveglianza in conformità dell’articolo 75;
  - a) *fornisce tempestivamente al comitato di sorveglianza tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;*
  - b) *provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del comitato di sorveglianza.*
- d. supervisionare gli organismi intermedi (OI: organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un’autorità di gestione o che svolge compiti o funzioni per conto di questa autorità)  
*L’autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l’autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto.*
- e. registrare e conservare elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità dell’allegato XVII e assicurare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati e l’autenticazione degli utenti.



**La funzione contabile** prevede i compiti seguenti:

- a) *redigere e presentare le domande di pagamento alla Commissione in conformità degli articoli 91 e 92;*
- b) *redigere e presentare i conti, confermarne la completezza, l'accuratezza e la veridicità in conformità dell'articolo 98 e conservare registrazioni elettroniche di tutti gli elementi dei conti, comprese le domande di pagamento;*
- c) *convertire in euro gli importi delle spese sostenute in un'altra valuta utilizzando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione del mese nel quale la spesa in questione è registrata nei sistemi contabili dell'organismo responsabile dell'esecuzione dei compiti indicati nel presente articolo.*

La funzione contabile non comprende le verifiche a livello di beneficiari.

L’**Autorità di Audit** è un’**autorità pubblica**. Le attività di audit possono essere svolte da un organismo pubblico o privato diverso dall’**autorità di audit**, sotto la responsabilità di quest’ultima. L’**autorità di audit** e gli eventuali organismi che svolgono le attività di audit sotto la responsabilità dell’**autorità di audit** sono funzionalmente indipendenti dai soggetti sottoposti all’audit.

### ✓ Funzioni

1. *È responsabile dello svolgimento degli audit dei sistemi, degli audit delle operazioni e degli audit dei conti al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.*
2. *Le attività di audit sono svolte in conformità dei principi di audit riconosciuti a livello internazionale.*

✓ Funzioni Autorità di Audit ... segue

3. *L’Autorità di Audit redige e presenta alla Commissione:*

*a) un parere di audit annuale conformemente all’articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario e al modello riportato nell’allegato XIX del presente regolamento e sulla base di tutte le attività di audit svolte, relativo a ciascuna delle componenti seguenti:*

*i) la completezza, la veridicità e l’accuratezza dei conti;*

*ii) la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione;*

*iii) il funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo;*

*b) una relazione annuale di controllo conforme alle prescrizioni dell’articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, in conformità del modello riportato nell’allegato XX del presente regolamento, che corrobora il parere di audit di cui alla lettera a) del presente paragrafo e presenti una sintesi delle constatazioni, comprendente un’analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate nonché il risultante tasso di errore totale e il risultante tasso di errore residuo per le spese inserite nei conti presentati alla Commissione.*

Cosa si intende per programmazione operativa ?



È la fase in cui si traducono operativamente i contenuti del PN/PR, della loro strategia e correlate azioni

A cosa fare attenzione? 

leggere il Programma a cui si deve dare attuazione (obiettivo specifico, descrizione azioni, dotazione finanziaria, indicatori)

→ [PN Equità e Salute.pdf](#)

→ [Sanità PRFESR 21-27.docx](#)

→ [Sanità PRFSE+ 21-27.docx](#)

### Priorità 5. Sardegna più sociale e inclusiva

**Os4.v) - Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità**

Azione	Indicatore		Unità di misura	Baseline (dato di riferimento)		Milestone 2024 (target intermedio)	Target 2029	Settore di intervento		Allocazione totale a livello di azione (risorse UE+ nazionali)
	Codice	Denominazione		Valore	Anno			Codice	Allocazione finanziaria (risorse UE+ nazionali)	
5.5.1_Completamento e allestimento della Rete socio-sanitaria territoriale	RCO14	Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali.	Istituzioni pubbliche			0	9	131	12.585.714	<b>23.615.714</b>
	RCR72	Numero annuale di utenti di servizi di sanità elettronica nuovi o modernizzati	Utenti/anno	0	2020		5.958			
	RCO69	Capacità delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate.	Persone/anno			299.596	477.017	129	8.330.000	
								128	2.700.000	
RCR73	Numero annuale di Utenti delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate	Utenti/anno	328.283	2021		381.614				
5.5.2_Rinnovo delle strumentazioni ospedaliere	ISO05_SR15	Strumenti, apparecchi e impianti utilizzati per finalità preventive, diagnostiche o terapeutiche.	Numero			100	450	129	72.384.286	<b>72.384.286</b>
	RCR73	Numero annuale di Utenti delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate	Utenti/anno	300.627			972.617			
<b>TOTALE OBIETTIVO</b>									<b>96.000.000</b>	<b>96.000.000</b>

### Priorità 3 Inclusione e lotta alla povertà OS 4.K Migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità ...

#### Indicatori Output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
3	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	EECO01	Numero complessivo dei partecipanti	Persone	1.716,00	11.441,00
3	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	EECO12	Partecipanti con disabilità	Persone	379,00	2.524,00

#### Indicatori Risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati
3	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	PFRI03	Incremento del numero di soggetti con disabilità assistiti dal programma	Numero di persone	724,00	2022	1.800,00	Sistema di Monitoraggio

Cosa si intende per programmazione operativa ? (*segue ...*)

Come procedere?

Individuare gli interventi da realizzare che fanno parte della strategia «settoriale» dell’amministrazione e che siano coerenti e compatibili con quanto previsto nel Programma; individuare i «beneficiari» a cui affidare l’attuazione; definire le risorse da stanziare; individuare la procedura amministrativa più adatta (avviso; gara d’appalto; accordo di programma; ...)

**Titolarità:** *il beneficiario corrisponde con l’amministrazione titolare del Programma (si procede direttamente con la procedura amministrativa per l’acquisizione dei lavori/forniture/servizi)*

**Regia:** *il beneficiario è un soggetto pubblico diverso dall’amministrazione titolare del Programma, è necessario pertanto prima selezionare il beneficiario (avviso pubblico; accordo di programma) che poi opererà la procedura amministrativa per l’acquisizione dei lavori/forniture/servizi*

Con chi lavorare?

Referenti dell’AdG, responsabili d’azione, beneficiari (in alcuni casi se pubblici)

## *Le procedure e le differenze tra i fondi FESR e FSE*

Per l’affidamento dei fondi le Amministrazioni ricorrono di norma a **procedure ad evidenza pubblica**, applicando i principi generali di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

### **Avviso pubblico**

per l’affidamento di attività che non danno luogo a pubblici appalti, le AdG adottano procedure di selezione per la concessione di finanziamenti, in osservanza della legge sul procedimento amministrativo, sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nel rispetto delle regole della concorrenza e dei principi comunitari di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento”.

**FSE:** il rapporto tra l’Amministrazione e il destinatario del finanziamento risulta regolato da un atto di natura concessoria. Si configura quindi la concessione di una sovvenzione per lo svolgimento di un’attività finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di interesse generale fissato dall’Amministrazione.

**FESR:** il rapporto tra l’Amministrazione e il destinatario del finanziamento (ente pubblico/beneficiario) risulta regolato da una convenzione che disciplina i rapporti tra le parti.

## *Le procedure e le differenze tra i fondi FESR e FSE*

### **Gara d'appalto**

contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi è strumento con cui la pubblica amministrazione manifesta l'esigenza di effettuare lavori pubblici o acquisire servizi e merci

### Nessuna differenza tra i fondi

### **Accordo di programma**

un accordo di programma, nel diritto amministrativo italiano, è una convenzione tra enti territoriali ed altre amministrazioni pubbliche mediante la quale le parti coordinano le loro attività per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento.

**FESR**: è utilizzato per il finanziamento di progetti integrati e/o complessi nei vari ambiti di intervento del fondo

**FSE**: è utilizzato per il finanziamento di progetti integrati e/o complessi di norma cofinanziati anche dal FSE

## *Le procedure e le differenze tra i fondi FESR e FSE*

### **In house providing**

si intende un trasferimento diretto di denaro ad un soggetto individuato senza procedura ad evidenza pubblica, in quanto risponde ai requisiti del controllo analogo e dell’attività prevalente come definiti dalla giurisprudenza e normativa comunitaria

Nessuna differenza tra i fondi

### **Cooperazione orizzontale fra amministrazioni**

gli “Accordi fra pubbliche amministrazioni” sono disciplinati dall’art. 15 della legge sul procedimento amministrativo (241/90) che recita: “1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Nessuna differenza tra i fondi

*Le procedure e le differenze tra i fondi FESR e FSE*

### **Delibera di programmazione**

l'organo politico delibera l'erogazione di risorse per specifici interventi a favore di altri enti pubblici (es. le ASL)

**FESR**: il rapporto tra l'Amministrazione e il destinatario del finanziamento (ente pubblico/beneficiario) risulta regolato con atto amministrativo (es. convenzione).

**FSE**: utilizzata per programmare misure e definire criteri di riparto



Sperimentiamo la  
programmazione  
operativa